



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 16 maggio 2017
(OR. en)

8468/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0036 (NLE)**

**RECH 109
ATO 15**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che adotta il programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2016-2019 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica

DECISIONE (Euratom) 2017/... DEL CONSIGLIO

del

**che adotta il programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso
per il 2016-2019 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca
per la Comunità europea dell'energia atomica**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

previa consultazione del parere del comitato scientifico e tecnico,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca, il reattore ad alto flusso di Petten ("HFR") è stato e continuerà ad essere per qualche tempo un'importante risorsa a disposizione della Comunità per contribuire alla ricerca nella scienza dei materiali e alla sperimentazione dei materiali, alla medicina nucleare e alla sicurezza dei reattori nucleari.
- (2) Il funzionamento dell'HFR è stato sostenuto da una serie di programmi di ricerca supplementari¹, l'ultimo dei quali è scaduto il 31 dicembre 2015.
- (3) L'HFR ha continuato a funzionare per tutto il 2016 in assenza di programma di ricerca supplementare, in attesa dei negoziati tra i soggetti incaricati da parte degli Stati membri finanziatori. Visto che i negoziati hanno portato all'accordo tra due organismi nazionali, è necessario assicurare la continuità del sostegno finanziario tramite un nuovo programma di ricerca supplementare.
- (4) Per assicurare la continuità tra programmi di ricerca supplementari, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2016. Dovrebbe essere permesso che parte dei contributi per il programma di ricerca supplementare per l'HFR per il 2016-2019 coprano le spese sostenute durante l'esercizio 2016.

¹ Decisione 2012/709/Euratom del Consiglio, del 13 novembre 2012, che adotta il programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2012-2015 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 321 del 20.11.2012, pag. 59).

- (5) Poiché l'HFR rappresenta tuttora un'infrastruttura insostituibile e indispensabile per la sicurezza dei reattori nucleari, della sanità (compreso lo sviluppo di isotopi medici per la ricerca medica), della fusione nucleare, della scienza di base, della formazione, nonché della gestione dei rifiuti (compreso lo studio del comportamento, sotto il profilo della sicurezza, dei combustibili nucleari utilizzati in specifici reattori dell'Unione di interesse europeo), è opportuno che il suo funzionamento prosegua fino alla fine del 2019 nell'ambito del presente programma di ricerca supplementare per l'HFR per il 2016-2019.
- (6) Dato il loro particolare interesse per le capacità di irraggiamento dell'HFR, il *Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives* ("CEA") l'*NRG: Nuclear Research and consultancy Group V.O.F.* ("NRG"), quali agenti attuatori, rispettivamente, di Francia e Paesi Bassi, hanno concordato di finanziare l'intero programma di ricerca supplementare per l'HFR per il 2016-2019 mediante contributi che verseranno al bilancio generale dell'Unione europea sotto forma di entrate con destinazione specifica.
- (7) Tali contributi sono finalizzati a finanziare il funzionamento dell'HFR allo scopo di sostenere un programma di ricerche presuppone un normale funzionamento e una manutenzione periodica dell'HFR. Una notifica ufficiale di disattivazione definitiva da parte dell'operatore NRG alle autorità nazionali regolatorie dei Paesi Bassi prima della dichiarazione dello stato di conservazione sicura dovrebbe determinare la sospensione dei pagamenti che rimangono da effettuare e delle richieste di fondi da parte della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di ricerca supplementare relativo all'esercizio dell'HFR, i cui obiettivi sono definiti all'allegato I, è adottato per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Articolo 2

I costi dell'esecuzione del programma, stimati a 30,2 milioni di EUR, sono interamente finanziati con i contributi di Francia e Paesi Bassi, mediante, rispettivamente la CEA e l'NRG. La ripartizione di questo importo è stabilita nell'allegato II. Questo contributo è considerato come entrata con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (EU, Euratom) n. 966/2012 del Consiglio¹.

Articolo 3

1. La Commissione è incaricata della gestione del programma. A tal fine, essa ricorre ai servizi del Centro comune di ricerca.

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

2. La Commissione tiene informato il consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca dell'attuazione del programma.

Articolo 4

Nel caso in cui l'NRG notifichi ufficialmente la disattivazione definitiva dell'NRG alle autorità regolatorie dei Paesi Bassi (prima della dichiarazione dello stato di conservazione sicura), le obbligazioni facenti capo a Francia e Paesi Bassi mediante, rispettivamente, la CEA e l'NRG, di effettuare ulteriori versamenti sono sospese così come le richieste di fondi da parte della Commissione ai sensi della presente decisione.

Articolo 5

La Commissione presenta una relazione finale sull'attuazione della presente decisione al Parlamento europeo e al Consiglio dopo la conclusione del programma di ricerca supplementare per l'HRF per il 2016-2019.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

OBIETTIVI SCIENTIFICI E TECNICI

I principali obiettivi del programma di ricerca supplementare sono i seguenti:

1. garantire il funzionamento sicuro e affidabile dell'HFR allo scopo di assicurare la disponibilità del flusso di neutroni a fini sperimentali;
 2. consentire l'uso efficiente dell'HFR da parte di istituti di ricerca in un'ampia gamma di aree di ricerca: miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari; sanità (compreso lo sviluppo di isotopi medici); fusione nucleare; scienza di base; formazione; nonché gestione dei rifiuti (compreso il comportamento sicuro dei combustibili nucleari nell'interesse dell'Europa).
-

ALLEGATO II

RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi al programma di ricerca supplementare saranno versati dai Paesi Bassi e dalla Francia.

La ripartizione dei contributi è la seguente:

Francia: 1,2 milioni di EUR

Paesi Bassi: 29 milioni di EUR

Totale: 30,2 milioni di EUR.

I contributi sono versati al bilancio generale dell'Unione europea e destinati specificamente al presente programma. Parte dei contributi per il presente programma supplementare può coprire anche le spese sostenute per il funzionamento dell'HFR durante l'esercizio 2016, conformemente al programma di lavoro da concordare tra gli Stati membri contributori e la Commissione.

Tali contributi sono fissi e non rivedibili per quanto attiene alle variazioni dei costi di esercizio, di manutenzione e di disattivazione.
